

Sentenza del Consiglio di stato su una gara indetta dal comune di Milano

# Accordi di coassicurazione non violano la concorrenza

DI MONICA COCCO

I contratti di coassicurazione, con cui più compagnie detengono un pacchetto di garanzie assicurative, non sono intese restrittive della concorrenza e quindi non violano la normativa antitrust. Con la sentenza n. 1187 del 2/3/2001, il Consiglio di stato ha ritenuto che a tale accordo non è applicabile l'art. 10 del regolamento Cee 3932/92. In base a questa norma, non si possono costituire consorzi di imprese di assicurazione per la copertura di rischi in forma di coassicurazione o di coriassicurazione, a meno che non si tratti di rischi difficilmente garantibili per la loro dimensione, rarità o novità. Inoltre, i giudici hanno negato l'esistenza di un carattere di anticoncorrenzialità del tipo di intesa in questione, sulla base del fatto che ciascuna impresa aveva la capacità economica e finanziaria per coprire da sola i rischi assicurati.

Per due volte consecutive una gara indetta dal comune di Milano, caratterizzata da requisiti molto selettivi e tali da limitare la partecipazione a poche compagnie di grandi dimensioni, è andata deserta per la presenza di una sola offerta in coassicurazione di sei tra i colossi delle società assicurative. Il Cds salva il contratto di coassicurazione dedotto

in giudizio spiegando che è lecito non soltanto quando si tratta di assumere rischi non copribili da una singola compagnia ma anche quando c'è l'esigenza di rendere omogenei i rischi assicurati, cioè di ripartire il rischio tra più società in base alle leggi di probabilità di avveramento dei sinistri, criterio applicabile a qualsiasi tipo di rischio, a prescindere dalla sua entità, gravità o eccezionalità (esigenza che si ritrova nel caso di specie). Nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento delle polizze assicurative, il comune ha deciso di ridurle da 21 a sette, con elevazione dei massimali assicurati e a condizioni più favorevoli per l'amministrazione. Sulla base di tale studio, con delibera della giunta viene indetta una licitazione privata per l'aggiudicazione di sette polizze relative a incendio di beni patrimoniali mobili e immobili, di beni mobili e valori, di danni accidentali alle apparecchiature elettroniche, di responsabilità civile verso terzi, di infurti, di «kasko» delle auto utilizzate dai dipendenti in servizio e di responsabilità civile auto. Nel bando di gara erano richiesti requisiti tali da poter interessare solo grandi compagnie; era previsto inoltre che la gara sarebbe andata a termine solo se fossero pervenute almeno due offerte. Poiché, per due volte, l'unica offerta

era stata quella di sei società, il comune, con trattativa privata, ha stipulato il contratto di coassicurazione.

Tuttavia lo stesso comune di Milano, dopo qualche tempo, ha segnalato l'intera vicenda all'Antitrust, la quale, con il provvedimento poi impugnato dalle compagnie dinanzi al Tar, ha dichiarato l'accordo de quo come restrittivo della concorrenza. Il Tar ha accolto il ricorso delle assicurazioni sulla base del fatto che l'art. 10 del regolamento Cee 3932/92 non è applicabile al caso di specie. Inoltre, non ci sono gli elementi sufficienti a dimostrare il fine anticoncorrenziale del contratto di coassicurazione e, comunque, la possibilità di ricorrere a un accordo di questo tipo era contenuta nello stesso bando di gara. L'autorità si è allora rivolta al Cds per sentire pronunciare l'incompatibilità del contratto di coassicurazione con la normativa antitrust. «Le modalità di svolgimento della nuova gara», dice la sentenza, «dimostrano che con un bando diverso la concorrenza può essere potenziata e che le imprese potevano coprire il rischio anche da sole, ma ciò non è sufficiente per provare che il precedente accordo sia stato il frutto non solo di scelte di convenienza economica, ma anche di un intento anticoncorrenziale». (riproduzione riservata)